



COMUNE DI CERESOLE D'ALBA

Provincia di Cuneo

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 17

**OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
TRIENNIO 2020-2022.**

L'anno **duemilaventi**, addì **venticinque**, del mese di **febbraio**, alle ore **sedici** e minuti **trenta** nella solita sala del Palazzo Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
OLOCCO Franco	Sindaco	X	
SERVENTI Giovanni	Vice Sindaco	X	
GRANATO Laura	Assessore	X	
Totale Presenti:			3
Totale Assenti:			0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale **Dott. Fausto SAPETTI** .

Essendo legale il numero degli intervenuti, **OLOCCO Franco** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprimono i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Parere Contabile	Favorevole	24/02/2020	OLOCCO Franco
Parere Tecnico	Favorevole	24/02/2020	SAPETTI dott. Fausto

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 ess.mm.ii. prevede che: 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6- ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.4. omissis..... Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.Omissis....6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale."

- l'art. 91, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, dispone che "gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale";

- l'art. 39, comma 1, della legge 27/12/1997, n. 449, stabilisce che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di personale delle categorie protette.

Richiamato il disposto di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 14, comma 7 della legge 122/2010, e dall'art. 16 comma 1 della Legge 160/2016 il quale, per quanto concerne i tetti di spesa e i limiti di assunzione di personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità, prevede espressamente quanto segue:

"557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,

garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. 557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Il legislatore, con l'art. 14, comma 7 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010), ha completamente modificato il disposto di cui all'art. 1, comma 557 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), già modificato dall'art. 3, comma 120 della legge 244/2007 (finanziaria 2008), prevedendo in maniera inequivocabile l'obbligo di riduzione della spesa di personale. L'art. 5 bis del D.L. 90/2014, così come convertito dalla Legge n. 114 dell' 11 agosto 2014, ha inserito il comma 557 quater dell'art. 1 della Legge 296/2006, stabilendo che: " Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

Considerato che:

- con propria deliberazione n. 49 del 21.09.2018 è stato approvato il piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021 e le modifiche al piano occupazionale 2018 e contestualmente è stata aggiornata la dotazione organica;
- con propria deliberazione n. 11 del 22.02.2019 è stato modificato il piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 e il piano occupazionale 2019
- con propria deliberazione n. 38 del 10.05.2019 è stato modificato il piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 e il piano occupazionale 2019

Richiamato l'art. 24 del D.Lgs. 150/2009 (Legge Brunetta) che ha modificato l'art. 52 del D.lgs. 165/2001;

Tutto ciò premesso, si ritiene necessario, in coerenza con quanto contenuto nelle linee di indirizzo per la predisposizione dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche previste dall'art. 6 ter del D.Lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 4 del D.Lgs. 75/2017, provvedere alla rimodulazione della dotazione organica come da prospetto allegato A ed all'aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 ed in particolare del piano delle assunzioni 2020, così come risulta dal prospetto allegato alla presente (allegato B);

Che, alla luce della rimodulazione, per l'ano 2020 si prevede l'assunzione, tramite mobilità e/o concorso pubblico, di n. 1 unità di Cat. D (istruttore direttivo) nell'Area Amministrativa;

- Rilevato che le condizioni preliminari per le assunzioni a tempo indeterminato sono così riassunte:
 - A) la spesa del personale prevista per l'anno 2020 di € 333.933,91 è inferiore alla media delle spese sostenute nel triennio 2011/2013, pari ad € 413.949,43;
 - B) si è provveduto alla certificazione dei crediti nei confronti della PA;

- C) è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 e il rendiconto di gestione 2018 e sono stati inviati i dati relativi al bilancio di previsione 2019/2021 e al rendiconto 2018 alla banca dati delle pubbliche amministrazioni, mentre è in fase di approvazione il bilancio di previsione 2020/2022;
- D) l'Ente non si trova in stato di deficitarietà strutturale né di dissesto;
- dato atto che con delibera della Giunta Comunale in data odierna è stato approvato il Piano di azioni positive 2020/2022
 - dato atto che con delibera della Giunta Comunale in data odierna si dà atto che non sono emerse situazioni di soprannumero né di eccedenze del personale per l'anno 2020
 - Visto il D.M. 10/04/2017 il quale fissa per il triennio 2017/2019 i rapporti medi dipendenti, per questo Comune, tale rapporto risulta essere inferiore a quello previsto;
 - Ritenuto, pertanto, adottare il Piano triennale del fabbisogno di personale triennio 2020/2022 e il piano occupazionale 2020
 - Acquisita l'attestazione in data 18/02/2020 del Responsabile del Servizio Finanziario che attesta il rispetto dei vincoli di Legge in materia di personale (prot. n. 627);
 - Acquisito il parere favorevole espresso in data 20/02/2020 dal Revisore del conto (ns prot. 656 del 20/02/2020);
 - Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i.
 - Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
 - Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
 - Assunti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame
 - Con votazione unanime resa in forma palese, nei modi di legge

DELIBERA

- 1) Di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
- 2) Di approvare alla luce e sulla base delle considerazioni esplicitate in premessa l'allegata dotazione organica che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A)
- 3) Di adottare il Piano triennale di fabbisogno di personale 2020/2022 e relativo Piano occupazionale 2020 (Allegato B) nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato.
- 4) Di demandare al Responsabile dell'Area economico-finanziaria tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione delle disposizioni inserite nel presente provvedimento, nel rispetto dei vincoli legislativi in materia.
- 5) Di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. e alla RSU per la necessaria informazione.

- 6) Di pubblicare il presente Piano triennale dei fabbisogni in “Amministrazione Trasparente”, nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.
- 7) Di trasmettere il presente Piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l’applicativo “Piano dei fabbisogni” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D.Lgs n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione resa nei modi di Legge, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to: OLOCCO Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Fausto SAPETTI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **04-mar-2020** al **19-mar-2020** come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..

Ceresole d'Alba, li 04-mar-2020

**IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE**
F.to: Burzio Dott.ssa Laura

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si dà atto che del presente verbale viene inviata copia oggi, giorno di pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Ceresole d'Alba, li 04-mar-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Fausto SAPETTI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione

() è divenuta esecutiva in data _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3° del del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Ceresole d'Alba, li 04-mar-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Fausto SAPETTI
